

REGOLAMENTO (CEE) N. 1215/68 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1968

che fissa le restituzioni nel settore della carne suina a partire dal 12 agosto 1968

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase, e paragrafo 6, e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento n. 121/67/CEE, modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 ⁽²⁾, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti considerati all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che il regolamento n. 177/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 ⁽³⁾, ha stabilito le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri di fissazione del loro importo ;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue ;

considerando che per i prodotti delle voci tariffarie ex 01.03 A II b), ex 02.01 A III a) da 1 a 5, ex 02.05 A I e II, ex 02.05 B, ex 02.06 B I a) da 1 a 5, ex 02.06 B I a) ex 6 (« Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs ») e ex 02.06 B I b) 5 della nomenclatura che figura all'allegato, è opportuno fissare la restituzione ad un importo che, permettendo la partecipazione della Comunità al commercio internazionale, corrisponda essenzialmente all'incidenza della differenza dei costi di alimentazione nella Comunità e sul mercato mondiale, incidenza presa in considerazione per la fissazione del prelievo valido al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che, iniziando un periodo di stabilità dei prezzi, conviene porre termine alle restituzioni differenziate fissate per i prodotti della voce ex 02.01 A III a) 1 dal regolamento (CEE) n. 628/68 ⁽⁴⁾ ; che permanendo delle possibilità di esportazione verso la

Polonia, è nondimeno opportuno rendere possibile le esportazioni verso tale paese alle precedenti condizioni fino alla fine del mese di agosto 1968 ;

considerando che per i prodotti della voce ex 02.06 B I b) 2 conviene limitare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative di ciascuno dei prodotti considerati in questa voce e, dall'altro, del carattere particolare delle esportazioni di questi prodotti ;

considerando che per i prodotti della voce ex 02.06 B I b) 6 occorre limitare l'offerta della restituzione ai prodotti di una qualità comparabile a quella dei prodotti della voce ex 02.06 B I b) 2 ; che occorre quindi prevedere per questi primi prodotti una restituzione uguale a quella applicabile per questi ultimi prodotti ;

considerando che per i prodotti di cui alle voci 15.01 A II, ex 16.01 A, ex 16.01 B I, ex 16.02 A II e ex 16.02 B III a) 1 bb) conviene adottare un importo che colmi lo scarto fra i prezzi all'importazione più favorevoli nei paesi terzi tradizionalmente importatori ed i prezzi all'esportazione degli Stati membri esportatori ;

considerando che, per i prodotti di cui alla voce ex 16.01 B II, questo scarto può essere stabilito rettificando la restituzione per i prodotti della voce ex 16.01 B I in funzione del normale rapporto dei prezzi di questi prodotti ;

considerando che a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi, tradizionalmente più importanti importatori dei prodotti della voce ex 16.02 B III a) 1 aa), è opportuno prevedere per questi prodotti un importo uguale a quello precedentemente fissato ;

considerando che, fra i prodotti della voce ex 16.02 B III a) 1 cc), quelli denominati « luncheon meat » sono in particolare oggetto di scambi ; che conviene fissare la restituzione, per i prodotti di questa voce, in un importo che colmi per il « luncheon meat » lo scarto fra i prezzi più favorevoli all'importazione nei paesi terzi e i prezzi all'esportazione degli Stati membri esportatori ;

considerando che, per i prodotti delle voci ex 16.02 B III a) 2 e 3, conviene, in ragione della loro composizione, limitare la restituzione a una frazione dell'importo fissato per il « luncheon meat » ;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 23. 5. 1968, pag. 13.

considerando che, per gli altri prodotti del settore della carne suina, la limitata importanza della Comunità al commercio mondiale rende inopportuna la fissazione di una restituzione;

considerando che il Comitato di gestione per la carne suina non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La lista dei prodotti, per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15

del regolamento n. 121/67/CEE, e l'importo di tale restituzione sono fissati nell'allegato I.

2. Non è fissata alcuna restituzione per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1968.

Per la Commissione

V. BODSON

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni u.c./100 kg
01.03	Animali vivi della specie suina :	Peso vivo
A	delle specie domestiche :	
II	altri :	
b)	non nominati	12,80
02.01	Carni e frattaglie, commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	Peso netto
A	carni :	
III	della specie suina :	
a)	domestica :	
1.	In carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna :	
	— per le esportazioni in Polonia fino al 31 agosto 1968	31,50
	— per altre esportazioni	16,70
2.	Prosciutto, anche in parti, non disossato	25,90
3.	Spalla, anche in parti, non disossata	20,40
4.	Lombata, anche in parti, non disossata	27,00
5.	Pancetta (ventresca), anche in parti	14,50
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato :	
A	Lardo :	
I	fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	7,00
II	secco o affumicato	8,00
B	Grasso di maiale	4,60
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
B	della specie suina domestica :	
I	Carni :	
a)	salate o in salamoia :	
1.	Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	16,70
2.	Prosciutto, anche in parti, non disossato	25,90
3.	Spalla, anche in parti, non disossata	20,40
4.	Lombata, anche in parti, non disossata	27,00
5.	Pancetta (ventresca), anche in parti	14,50
ex 6.	altre :	
	« Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (a)	27,00

(a) — Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
 — Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra senza spalla e senza prosciutto.
 — Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costole con lardo e cotenna.

Numero della tariffa	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso netto
b)	secche o affumicate :	
2.	Prosciutto, anche in parti, non disossato	50,00
5.	Pancetta (ventresca) anche in parti	24,20
ex 6.	altre :	
	Prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti	50,00
15.01	Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso :	
A	Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi :	
II	altri	7,38
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano :	
A	di fegato	11,20
B	altri (b) :	
I	Salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,00
II	altri	30,00
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie destinate al consumo umano :	
A	di fegato :	
II	altre	14,20
B	altre :	
III	non nominate :	
a)	contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :	
1.	80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie :	
aa)	Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
bb)	Spalle, anche in parti	37,30
cc)	altre	20,00
2.	40 % o più ma meno di 80 % di carne e/o frattaglie di ogni specie	10,00
3.	meno di 40 % di carne e/o frattaglie di ogni specie	5,00

(b) — La restituzione applicabile alla salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscossa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.